

DISSESTO

Bail-in, pagano i correntisti ma la banca deve darsi più regole

Grigolon a pag. 25

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Due schemi di dlgs regolano i dissesti degli enti creditizi

Banche, salvataggi in proprio

I correntisti pagano, ma l'azienda deve riorganizzarsi

DI GLORIA GRIGOLON

Il bail in prende forma. Azionisti, creditori e correntisti non garantiti parteciperanno attivamente al salvataggio interno bancario. Alla risoluzione si affiancherà un piano di riorganizzazione aziendale, che darà modo all'istituto in crisi di proseguire in futuro con la propria attività. La responsabilità viene così a gravare sui soli soggetti aventi rapporti diretti con l'ente, evitando il coinvolgimento dei contribuenti, i cui fondi non saranno più impiegati per colmare i buchi degli istituti privati; lo stato interverrà solo in extremis. L'autorità di risoluzione italiana designata ai fini della partecipazione al Comitato unico di risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell'autorità bancaria europea è Banca d'Italia.

Le risoluzioni. Dei due schemi di decreto legislativo all'esame preliminare del consiglio dei ministri di ieri, l'uno recepisce e dà attuazione alla direttiva europea 59/2014 sulla

risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; l'altro, in linea col precedente, modifica la disciplina vigente sulle crisi bancarie (ex dlgs 58/1998). «Una banca si intende risolvibile» si legge nel dlgs «quando anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata e di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative per il sistema finanziario italiano e nella prospettiva di assicurare la continuità delle

funzioni essenziali». Accertati i presupposti del dissesto (tramite commissari esterni indipendenti che quantificano il tasso di insolvenza e il gravame del debito), Banca d'Italia sceglie di applicare una delle quattro misure di risoluzioni, tra cui: cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un ente-ponte, a una società veicolo per la gestione delle attività, o salvataggio interno, bail in. Tale ultima forma permette di ottenere nell'immediato una diminuzione delle posizioni debitorie aperte (riducendo il

valore delle passività cedute o convertendole in capitale), nonché nuova liquidità derivante da quei rapporti non garantiti tra banca e cliente.

Bail in. Il coinvolgimento della clientela nel risanamento bancario interno parte da coloro che detengono azioni e strumenti di capitale, seguiti dai soggetti in possesso di titoli subordinati e obbligazioni, creditori subordinati, creditori chirografari e correntisti per somme superiori ai 100 mila euro. «Quando una passività è interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente () sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non può essere richiesto nell'ambito di successive procedure». Per contro, «quando una passività è ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passività resta efficace in relazione al debito residuo». Se dalle predette operazioni non sono reperite sufficienti risorse, cadono vittime del bail in anche i depositi sopra i 100 mila euro di persone fisiche e pmi. L'intervento pubblico (bail out) è previsto solo in caso di

ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario complessivo. Sono esclusi dal bail in i depositi protetti da garanzia sotto i 100 mila euro (formati per lo più da disponibilità liquide), le passività garantite e i covered bonds, le cassette di sicurezza e i titoli detenuti in un conto apposito, le passività interbancarie e derivanti da partecipazioni a sistemi di pagamento di durata originaria e residua inferiore ai 7 giorni, i debiti commerciali, quelli verso i dipendenti per remunerazione e benefici pensionistici e quelli fiscali privilegiati.

Riorganizzazione. Avendo come fine il ripristino del patrimonio e la continuazione dell'attività, «quando il bail in è applicato per ricapitalizzare un ente sotto risoluzione, è redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale» da uno o più commissari speciali. Entro un mese dall'applicazione del bail in, il piano viene trasmesso a Banca d'Italia, che, d'intesa con la Banca centrale europea, comunica l'adeguatezza di questo al ripristino dell'attività finanziaria di lungo termine; in caso contrario, richiede modifiche.



Il bail in e gli step della risoluzione bancaria

Quando	Banca in stato di dissesto finanziario, non in grado di assolvere alle proprie funzioni base, inefficacia di azioni private (aumenti di capitale)
Obiettivi	Minimizzare gli oneri, evitare distruzione di valore, spingere alla continuità dell'attività societaria
Valutazione	Banca d'Italia nomina un commissario indipendente per la valutazione. Esso individua tassi di insolvenza e gravità delle perdite
Misure di risoluzione	Banca d'Italia può disporre la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un ente ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, o il bail in
Bail in (salvataggio interno)	Mira a ripristinare il patrimonio dell'istituto (riducendo il valore delle passività cedute o convertendo tali passività in capitale) e a riacquistare la fiducia del mercato
Soggetti coinvolti	Azionisti, obbligazionisti bancari, creditori subordinati, creditori chirografari, depositanti sopra € 100 mila
Soggetti esclusi	Correntisti sotto € 100 mila, creditori garantiti, contribuenti pubblici e stato (salvo gravi situazioni di rischio sistemico)
Riorganizzazione aziendale	Piano che deve essere disposto se il bail in è applicato per ricapitalizzare l'ente. Obiettivo è ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.